



LICEO STATALE "Giuseppe BERTO"
CLASSICO SCIENTIFICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N. 7 del 26.10.10 (e successive integrazioni)

IL CREDITO SCOLASTICO

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico, che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali.
2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito, sulla base della tabella A e della nota in calce alla medesima di cui al D.P.R. 23.07.98 n. 323 e successive modifiche (D.M. n.42 del 22.05.2007 Fioroni)
3. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo, conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.
4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l'esame di Stato di II grado, a partire dall'a.s. 2018/19.

Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il **credito scolastico**, relativamente al quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla [circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018](#).

Punteggio

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell'ambito dell'esame, al percorso scolastico.

I 40 punti sono così distribuiti:

- max 12 punti per il terzo anno;
- max 13 punti per il quarto anno;
- max 15 punti per il quinto anno.

Attribuzione credito

L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

L'attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Fase transitoria

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l'attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l'esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020:

- chi affronterà l'esame nel corrente anno scolastico avrà il credito "vecchio" del III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto;
- chi affronterà l'esame nel 2019/20 avrà il credito "vecchio" del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il quinto.

Tabelle di conversione:

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
 Tabella di conversione del credito conseguito
 nel III anno:

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
13	7
14	8
15	9
16	10
17	11
18	12

Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19

I consigli di classe, leggiamo nella suddetta circolare Miur, svolgono tempestivamente e, comunque, non più tardi degli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle), verbalizzandone l'esito.

L'esito dell'operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova situazione.

Credito e abbreviazione per merito

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all'esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l'ultimo anno non frequentato).

Credito candidati esterni

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono requisiti indispensabili:

- l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della

frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

CRITERIO DI DISTRIBUZIONE DI UN PUNTO DI CREDITO SCOLASTICO

E' stato adottato il seguente criterio: condizione indispensabile per assegnare il punto sono l'assiduità della frequenza scolastica e l'interesse e l'impegno dello studente nella partecipazione al dialogo educativo.

In aggiunta sarà sufficiente la presenza di almeno una delle voci restanti:

- o interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative
- o eventuali crediti formativi

Il punto del credito formativo non può essere attribuito con la presenza del sette in condotta.

CREDITO FORMATIVO

Il credito formativo è quella parte del credito assegnata anno per anno dal Consiglio di Classe in base alle esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola che siano coerenti con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

Le caratteristiche di queste esperienze sono di tre ordini:

- Le esperienze devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza;
- Devono essere debitamente documentate;
- Si riferiscono principalmente ad attività culturali, artistiche, formative.

In linea generale sono valide tutte le esperienze qualificate, debitamente documentate e che abbiano un carattere di continuità da cui derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studi a cui si riferisce l'esame di Stato: corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di volontariato sociale o ambientale.

I Consigli di Classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze tenendo conto della loro qualità e della loro durata. L'attestazione deve essere fornita dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera, e deve contenere una breve descrizione dell'esperienza fatta.

Le documentazioni delle attività devono essere in lingua italiana, nel caso di un attestato conseguito in un paese straniero serve la convalida da parte dell'autorità diplomatica o consolare.

La partecipazione ad altre attività può migliorare la preparazione culturale generale, ma non estinguere un debito determinato da una carenza specifica.

Sono i Consigli di Classe e le Commissioni d'Esame, rispettivamente per i candidati interni e per i candidati esterni, a fissare i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo al credito formativo.

Non è comunque possibile andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio conseguita in base alla media dei voti. (Per i candidati esterni la Commissione può aumentare il punteggio relativo al credito formativo fino al massimo di 2 punti).

Infine si evidenzia che **le esperienze extrascolastiche svolte nel periodo delle vacanze estive**, se rispondenti ai criteri di valutazione fissati dai Consigli di classe, possono essere riconosciute ai fini dell'attribuzione del credito formativo nell'anno scolastico immediatamente successivo. Tutte le altre esperienze svolte in anni precedenti a quello in corso non possono essere valutate.

La documentazione attestante il credito formativo (è consentita l'autocertificazione solo per le esperienze effettuate nella Pubblica Amministrazione) deve essere presentata entro il 3 maggio al docente Coordinatore di Classe per consentire l'analisi e la valutazione da parte dell'organo competente.

PROVA DI RIAMMISSIONE E CREDITO SCOLASTICO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI CHE HANNO COMPIUTO ESPERIENZE DI STUDIO ALL'ESTERO.

Il Consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera.

Sulla base dell'esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.